

REGOLAMENTO DEL FONDO "SIRIO"

Fondo a sostegno dei progetti di vita delle persone con disabilità

Premesso che

- (i) con delibera del la "FONDAZIONE", con sede in Rho Villa Burba - Corso Europa 293 C.F.05475200969, legalmente riconosciuta con D.P.G. della Regione Lombardia n.1, iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche con il n. (nel seguito, anche la "Fondazione"), ha accettato di costituire all'interno del proprio patrimonio un patrimonio separato denominato "Fondo SIRIO" (nel seguito, il "Fondo"), volto a contribuire a sostenere i soggetti disabili in un percorso di vita autonomo (all. a);

Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione delibera di adottare per la gestione e la disciplina del Fondo il seguente

REGOLAMENTO

1. E' costituito presso e nell'ambito della "FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO" con sede in Rho, Villa Burba - Corso Europa n. 293 (in seguito semplicemente Fondazione), un Fondo con diritto di indirizzo denominato:

"FONDO SIRIO"

(d'ora innanzi per brevità semplicemente il Fondo)

Con una dotazione iniziale di euro _____ (_____ virgola zero zero).

Il Fondo è finalizzato a sostenere i Progetti di Vita delle persone con disabilità residenti sul territorio della Fondazione Comunitaria Nord Milano. Tale sostegno si protrarrà lungo tutto lo sviluppo e l'articolazione di ciascun Progetto di Vita.

In particolare il Fondo avrà riguardo a sostenere:

- la maggiore libertà di scelta possibile della persona con disabilità in ordine al proprio progetto di vita, ovvero al proprio futuro e ai propri desideri;
- la costruzione di una rete sociale attenta ed idonea a cogliere, accogliere ed accompagnare tali scelte.

2. Qualunque persona sia fisica sia giuridica e qualunque ente con o senza personalità giuridica che condivide le finalità del Fondo, di cui al punto 1, può effettuare donazioni alla Fondazione, destinandole al Fondo, restando impregiudicato il diritto della Fondazione di rifiutare motivatamente singole donazioni.

Ogni futura donazione, con le sue rendite, potrà essere erogata per realizzare le finalità generiche del Fondo oppure potrà essere vincolata, in tutto o in parte, alle esigenze di una specifica persona con disabilità. In tal caso le rendite di tale donazione saranno destinate, in tutto o in parte, a sostenere detta persona secondo le disposizioni impartite dal donante. Al momento della scomparsa della persona con disabilità titolare del Progetto di Vita le rendite del Fondo verranno utilizzate per assistere altre persone con disabilità.

Tutte le donazioni e gli impegni a favore del Fondo, una volta accettati dalla Fondazione, saranno irrevocabili.

3. L'85% di ciascuna donazione confluirà nelle disponibilità del Fondo per il perseguimento delle sue finalità, il 15% in quella Patrimoniale. Il Donatore, tuttavia, avrà facoltà di disporre in modo differente della propria donazione, fatto salva la quota minima del 15% a patrimonio.

4. E' costituito dalla Fondazione, con funzione consultiva e per la destinazione della disponibilità del Fondo, un "Gruppo Tecnico di Indirizzo", di cui saranno membri:

- Un Presidente: nominato dalla Fondazione su indicazione dei donatori fondatori del Fondo;
- Un consigliere: nominato dalla Fondazione;
- Due consiglieri: nominati dalla Fondazione su indicazione di tutti i Donatori;
- Un consigliere nominato dalla Fondazione su indicazione congiunta dagli Uffici di Piano degli Ambiti afferenti alla Fondazione. Qualora gli Ambiti non esprimano il consigliere, anche quest'ultimo verrà nominato su indicazione di tutti i donatori.

I membri del Gruppo Tecnico di Indirizzo rimangono in carica *tre* anni, rinnovabili dalla Fondazione per periodi di durata analoga, fatta salva la possibilità di rassegnare le dimissioni e/o di decadere per causa di incapacità naturale.

Il Gruppo Tecnico di Indirizzo si riunirà con cadenza trimestrale ed ogni qualvolta sia convocato formalmente dal Presidente, per deliberare a maggioranza semplice sulle materie sottoposte alla sua attenzione e per formulare eventuali proposte per la destinazione delle disponibilità del Fondo. La partecipazione alla riunione potrà avvenire anche in modalità telematica.

Il parere espresso dal Gruppo Tecnico di Indirizzo e le proposte eventualmente formulate verranno riferiti al Consiglio di Amministrazione della Fondazione a cura del Presidente del Gruppo.

5. La rendita annua della parte patrimoniale del Fondo, al netto delle spese di cui al successivo punto 6, saranno destinate per le finalità di cui al precedente punto 1.

L'assegnazione dei frutti del Fondo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in base alle proposte del Gruppo Tecnico di Indirizzo. La Fondazione, in alternativa, potrà decidere, su indicazione del Gruppo Tecnico di Indirizzo, di destinare tale rendita all'incremento del patrimonio del Fondo stesso. All'atto dell'erogazione dei finanziamenti la Fondazione è tenuta a fare esplicita menzione della provenienza delle risorse dal Fondo.

6. Il Fondo dovrà contribuire alle spese generali e amministrative della Fondazione. Il contributo annuale è indicato nella misura dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell'attivo patrimoniale costituente il Fondo.

Tale percentuale potrà essere modificata dalla Fondazione previo parere favorevole del Gruppo Tecnico di Indirizzo. Inoltre, ogni costo sostenuto dalla Fondazione per l'accettazione e l'acquisizione dei beni donati alla Fondazione per il Fondo sarà imputabile al Fondo stesso.

7. L'amministrazione del capitale è effettuata dalla Fondazione nell'ambito della gestione generale del proprio patrimonio. Il rendimento verrà calcolato sulla base dei numeri contabili del patrimonio e delle riserve del Fondo.

8. Il Gruppo Tecnico di Indirizzo agirà nel rispetto dello Statuto della Fondazione e delle normative vigenti. Le regole di funzionamento del Fondo qui stabilite potranno essere modificate con l'accordo del Gruppo Tecnico di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

9. Nel caso in cui la Fondazione si trasformi o si sciogla l'autorità che ha riconosciuto la Fondazione e che comunque svolge la funzione di controllo della Fondazione stessa, ai sensi dell'articolo 32 del codice civile, dovrà devolvere i beni ancora ricompresi nel Fondo ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi alla destinazione impressa da chi ha trasferito, a suo tempo, tali beni alla Fondazione.